

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2026, n. 994

L. 157/1992 e L.R. 59/2017. Programma Venatorio regionale annata 2026/2027: approvazione. Criteri di riparto ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 Previsione finanziaria € 2.000.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità", concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Avv. Francesco PAOLICELLI.

PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. del 7.10.2025, n. 1397;

b) della dichiarazione del direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22;

c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'articolo 79 comma 5 della L.R. 28/2001, e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della sezione regionale "Bilancio e Ragioneria".

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare il Programma Venatorio Regionale 2026-2027, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A);
2. dare atto che, anche per la stagione venatoria 2026/2027, restano in vigore gli ATC di cui al Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009), in considerazione della DGR n. 768 del 5 giugno 2025, nelle more dell'attuazione dei nuovi ATC di cui alla DGR n. 1198/2021 di approvazione del Piano faunistico-venatorio 2018/2023, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n.2054 del 06 dicembre 2021 e n. 1362 del 10 ottobre 2022 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021 e n. 112 del 18.10.2022 – giusta DGR 982 del 14/07/2025 – Regolamento regionale "Attuazione del prorogato

Piano Faunistico regionale 2018/2023”;

3. dare atto, che con D.G.R. n. 1676 del 10/11/2025 è stata aggiornata la proposta del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029, contestualmente alla revisione del rapporto preliminare di orientamento VAS e all’adozione dei nuovi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
4. di dare atto, altresì, che con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione, così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
5. di demandare alla competente Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ulteriori adempimenti derivanti dall’attuazione del Programma Venatorio Regionale 2026/2027;
6. di demandare in fase di redazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2027 e bilancio pluriennale 2026/2028 alla competenza della Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la rimodulazione degli stanziamenti considerati eccessivamente sovrastimati in base al numero effettivo dei cacciatori presenti sul territorio;
7. di disporre, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n. 18/2023;
8. di dare atto, che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell’Ente (www.regione.puglia.it) all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti organi indirizzo politico” – “Provvedimenti della Giunta Regionale”.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L. 157/1992 e L.R. 59/2017. Programma Venatorio regionale annata 2026/2027: approvazione.

Criteri di riparto ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 Previsione finanziaria € 2.000.000,00.

Premesso che:

con la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e successive modificazioni, la Regione Puglia ha dettato le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

L'art. 7 della citata legge regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del vigente Piano faunistico venatorio regionale.

Il Programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge, annualmente assegnata ad ogni Provincia e Città Metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvalimento o convenzione;
- c. alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, determinabile fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il Programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 51 della precitata legge regionale stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni territorio provinciale, delle somme introitate entro il 31 dicembre di ciascun anno dalla Regione e pari all'80%.

Infine, lo stesso art. 51 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 20% dell'importo totale, da parte della Regione.

Considerato che:

sono stati approvati, con appositi atti giuntali, sia il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 1198/2021, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione, giuste deliberazioni di Giunta Regionale n. 2054 del 06 dicembre 2021 e n. 1362 del 10 ottobre 2022 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021 e n. 112 del 18.10.2022.

Con deliberazione n. 1292 del 02.08.2021, rettificata parzialmente con DGR n. 1381 del 5 agosto 2021, la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi di Regolamento Regionale *"Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018-2023"*, composto di cinque articoli, adottato definitivamente con DGR n. 1451 del 30.09.2021 ed emanato in data 07 ottobre 2021 – Regolamento Regionale n. 10 (BURP n. 127 del 08.10.2021). Il predetto atto normativo è stato sottoposto a modifiche, giusti Regolamenti Regionali n. 2/2022 (BURP n. 37/2022) e n. 6/2023 (BURP n. 47 suppl. del 23.5.2023).

Con deliberazione n. 783 dell'11 giugno 2024 la Giunta Regionale ha dato avvio all'iter di aggiornamento e revisione del precedente Piano necessario per la redazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024/2029, prendendo atto e condividendo la precitata ipotesi unitamente al relativo *"Rapporto Preliminare di Orientamento – RPO"*.

Con detto provvedimento giuntale è stato demandato, tra l'altro, alla competente Autorità procedente (Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali) di provvedere alla necessaria proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 aggiornato e revisionato, in ottemperanza all'art. 14, comma 7, della L. 157/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 59/2017.

Con DDS n. 450 del 18.06.2024 la predetta Autorità procedente ha provveduto a prorogare il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 (approvato con DGR n. 1198/2021 e rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021).

Con deliberazione n. 1026 del 17 luglio 2024 la Giunta Regionale ha adottato definitivamente il Regolamento Regionale *"Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023"* R.R. n. 03 del 23 luglio 2024.

Con deliberazione n. 768 del 5 giugno 2025 (BURP n. n. 50 del 23-6-2025) *"L. 157/1992 e LR 59/2017. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 (adottato con DGR n. 1198/2021 e sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione con D.G.R. 2054/2021, D.G.R. 783/2024 e DDS 450/2024) "è stata concessa ulteriore proroga all'approvazione definitiva del nuovo piano faunistico venatorio 2024-2029 entro il 30 giugno 2027.*

Con deliberazione n. 982 del 14 luglio 2025 la Giunta Regionale ha adottato definitivamente il Regolamento Regionale "Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023".

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1676 del 10 novembre 2025 è stata aggiornata la proposta del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029, contestualmente alla revisione del rapporto preliminare di orientamento VAS e all'adozione dei nuovi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

Tenuto conto che:

- alla luce dei predetti provvedimenti per l'annata venatoria 2026/2027 restano in vigore gli ATC di cui al Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, (deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009);
- con D.G.R. n. 1676 del 10/11/2025 è stata aggiornata la proposta del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029, contestualmente alla revisione del rapporto preliminare di orientamento VAS e all'adozione dei nuovi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
- l'art. 58 comma 2 della L.R. n. 59/2017 detta nuova normativa dispone che *"restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione"*;
- con DGR n. 723 del 03.05.2021 è stato adottato il nuovo Regolamento Regionale "Ambiti Territoriali di Caccia – ATC" (n. 5 del 10 maggio 2021) emanato dal Presidente della G.R. e pubblicato sul BURP n. 64 suppl. del 10.05.2021;
- con DGR n. 981 del 14/07/2025 è stato adottato definitivamente il Regolamento regionale n. 5 del 21 luglio 2025 che apporta ulteriori modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 5 del 10 maggio 2021 "Ambiti Territoriali di Caccia - ATC";
- con LR n. 33 del 05.07.2019, pubblicata sul BURP n. 76 del 08 luglio 2019, è stato introdotto il comma 6 bis all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, riguardante la mobilità venatoria gratuita alla fauna migratoria per i cacciatori residenti in Puglia.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 59/2017 e s.m.i. la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha redatto una ipotesi di Programma venatorio 2026/2027 che è stata sottoposta al Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio nella seduta del 01 Luglio 2026 ottenendo parere favorevole.

In merito al riparto dei proventi rivenienti dalle tasse venatorie regionali si evidenzia che è stata stanziata la somma complessiva di € 2.000.000,00, sulla base del Programma venatorio allegato, ripartita per territori ATC.

TERRITORI ATC

PROVINCIALI	Lett. A (15%)	Lett. B (20%)	Lett. C (30%)	Lett. D (20%)	Lett. E (15%)	TOTALE (€)
BARI	49.848,50	66.464,67	99.697,00	66.464,67	49.848,50	332.323,34
BRINDISI	44.776,42	59.701,89	89.552,83	59.701,89	44.776,42	298.509,44
FOGGIA	60.678,17	80.904,23	121.356,35	80.904,23	60.678,17	404.521,16
LECCE	57.435,86	76.581,15	114.871,73	76.581,15	57.435,86	382.905,76
TARANTO	27.261,05	36.348,06	54.522,09	36.348,06	27.261,05	181.740,30
TOTALE €	240.000,00	320.000,00	480.000,00	320.000,00	240.000,00	1.600.000,00

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 42/2024 è stato introdotto un comma aggiuntivo, il 4 bis, all'art. 51 della L.R. 59/2017 "Riparto dei proventi delle tasse regionali" che concede la possibilità di utilizzare il 15% delle somme complessive assegnate a ciascun ATC anche per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti il selecontrollo e la caccia.

L'ulteriore 20% della succitata somma stanziata, pari a **€ 400.000,00** è a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale, giusto quanto previsto al comma 3 dell'art. 51 della L.R. n. 59/2017.

Nel Bilancio regionale di previsione 2026 è stato previsto uno stanziamento di € 2.000.000,00 nei seguenti capitoli di spesa:

- 0841009 per € 50.000,00
- 0841010 per € 260.000,00 di cui € 40.000,00 già prenotati;
- 0841011 per € 80.000,00 di cui € 26.272,70 già impegnati;
- 0841012 per € 320.000,00
- 0841014 per € 250.000,00
- 0841015 per € 40.000,00
- 0841016 per € 50.000,00 di cui € 19.276,00 già impegnati;
- 0841018 per € 760.000,00
- 0841019 per € 190.000,00

TOTALE € 2.000.000,00

Resta inteso che a seguito dell'approvazione del presente Programma la competente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali porrà in essere le ulteriori opportune iniziative e conseguenziali provvedimenti utili alla migliore gestione delle predette risorse economiche nel pieno rispetto delle finalità di cui all'art. 51 della L.R. n. 59/2017.

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009";
- l'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la L.R. n. 18 del 27/10/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2026)";
- la L.R. n. 19 del 27/10/2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026 - 2028";
- la D.G.R. n. 1818 del 19/11/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. 15 settembre 2025, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (V.I.G.). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase Strutturale".

RITENUTO:

necessario di procedere con l'approvazione del programma faunistico venatorio 2026-2027 e procedere con il riparto dei proventi rinvenenti dalla tassa di concessione venatoria per le finalità di cui all'art. 51 commi 3 e 4 della L.R. n. 59/2017, ai sensi del Programma allegato.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale (R.R.) 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Alla eventuale ulteriore prenotazione di € **1.914.451,30** riveniente dal presente provvedimento, atteso che già € **85.548,70** sono stati prenotati/impegnati ($€ 1.914.451,30 + € 85.548,70 = € 2.000.000,00$), da destinare per le finalità di cui all'art. 51 commi 3 e 4 L.R. n. 59/2017, ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si procederà con atti dirigenziali da assumersi, entro il corrente esercizio finanziario, a valere sui cap. – 0841009 (euro 50.000,00) - 0841010 (euro 220.000,00) – 0841011 (euro 53.727,30) – 0841012 (euro 320.000,00) – 0841014 (euro 250.000,00) – 0841015 (euro 40.000,00) – 0841016 (euro 30.724,00) – 0841018 (euro 760.000,00) – 0841019 (euro 190.000,00), subordinatamente all'effettivo accertamento e riscossione delle somme sul capitolo di entrata 1012010 nel corrente esercizio.

Tutto ciò premesso, al fine di dare seguito all'approvazione del programma venatorio annuale e stabilire gli importi di riparto dei proventi rinvenenti dalla tassa di concessione venatoria ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 51 della L.R. 59/20217, ai sensi dell'art. 4, lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il Programma Venatorio Regionale 2026-2027, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A);
2. dare atto che, anche per la stagione venatoria 2026/2027, restano in vigore gli ATC di cui al Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009), in considerazione della DGR n. 768 del 5 giugno 2025, nelle more dell'attuazione dei nuovi ATC di cui alla DGR n. 1198/2021 di approvazione del Piano faunistico-venatorio 2018/2023, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n.2054 del 06 dicembre 2021 e n. 1362 del 10 ottobre 2022 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021 e n. 112 del 18.10.2022 – giusta DGR 982 del 14/07/2025 – Regolamento regionale "Attuazione del prorogato Piano Faunistico regionale 2018/2023";
3. dare atto, che con D.G.R. n. 1676 del 10/11/2025 è stata aggiornata la proposta del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029, contestualmente alla revisione del rapporto preliminare di orientamento VAS e all'adozione dei nuovi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);

4. di dare atto, altresì, che con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione, così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
5. di demandare alla competente Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ulteriori adempimenti derivanti dall’attuazione del Programma Venatorio Regionale 2026/2027;
6. di demandare in fase di redazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2027 e bilancio pluriennale 2026/2028 alla competenza della Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la rimodulazione degli stanziamenti considerati eccessivamente sovrastimati in base al numero effettivo dei cacciatori presenti sul territorio;
7. di disporre, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n. 18/2023;
8. di dare atto, che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell’Ente (www.regione.puglia.it) all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti organi indirizzo politico” – “Provvedimenti della Giunta Regionale”.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. n. 1397 del 7/10/2025

La Funzionaria EQ “Attuazione politiche faunistiche – venatorie regionali”

delegata alle funzioni dirigenziali di competenza con DDS 343/2026

Dott.ssa Agr. Simona SANSEVRINO

 SIMONA
SANSEVRINO
14.07.2026 13:30:07
GMT+02:00

Il DIRIGENTE di Servizio “Valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità”

Dott. Aldo di MOLA

Aldo Di
Mola
14.07.2026
13:34:23
GMT+02:00



Il DIRIGENTE di Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e N

Dott. Domenico CAMPANILE

 Domenico
Campanile
14.07.2026
13:48:12
GMT+02:00

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22, NON
RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il DIRETTORE del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca NARDONE



GIANLUCA
NARDONE
14.07.2026
12:08:13
UTC

L'Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta
Regionale,

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Avv. Francesco PAOLICELLI



FRANCESCO
PAOLICELLI
14.07.2026
14:13:07
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'articolo 79,
comma 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il dirigente della sezione regionale "Bilancio e Ragioneria" o suo delegato



Firmato digitalmente da:
Stolfina Regina
Firmato il 15/07/2026 11:49
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile



Domenico
Campanile
14.07.2026
13:48:12
GMT+02:00

ALLEGATO A)

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2026/2027

Linee Generali

L'art. 7, comma 15, della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 e s.m.i. dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023, attualmente prorogato ai sensi della DGR n. 768 del 05 giugno 2025, la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio, nominato con DPGR n. 329/2025.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge, annualmente assegnata ad ogni Provincia e Città Metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvalimento o convenzione;
- c. alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta ai cacciatori, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio per fini faunistico-venatori ricadente nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, determinabile fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia.

I relativi importi sono fissati con il Programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Si evidenzia che il comma 8 dell'art. 8, per quanto concerne le "Oasi di Protezione", e il comma 10 dell'art. 9, relativamente alle "Zone di Ripopolamento e Cattura", prevede che la Regione Puglia con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui ai commi 1 dei predetti articoli della L.R. n. 59/2017, identificando gli interventi più adeguati a ogni singola zona ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.

Dette azioni potranno essere poste in essere attraverso gli ATC pugliesi, in attuazione di quanto previsto dalle relative convenzioni sottoscritte ai sensi e per gli effetti della DGR n. 2327 del 12 dicembre 2019 e successive proroghe.

L'art. 11 della L.R. 59/2017, dispone che:

- La Regione Puglia, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i Comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della L.R. n. 59/2017, in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

- Negli ATC l'attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all'art. 7, comma 16, lett. c) della L.R. n. 59/2017, previo versamento della quota di partecipazione. La capienza può essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento (art. 11, comma 4 L.R. n. 59/2017). Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 05.07.2019, anche per l'annata venatoria 2026/2027 viene prevista la mobilità venatoria gratuita nei termini e modalità di cui al R.R. n. 5/2021 – art. 7.

- Previa verifica di disponibilità, negli ATC, sono ammessi cacciatori ospiti, residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre Regioni, quest'ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; l'ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre Regioni. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre Regioni.

Restano confermati, anche per l'annata venatoria 2026/2027, gli ATC rivenienti dal Piano faunistico venatorio regionale di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n. 223/2014, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla DGR 768/2025 – che dispone un'ulteriore proroga all'approvazione definitiva del nuovo piano faunistico venatorio 2024-2029 entro il 30 giugno 2027 – e dalla DGR 982 del 14/07/2025. Tale continuità si raccorda con l'avanzamento del nuovo iter programmatico, in linea con l'aggiornamento

della proposta del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029 (adottata con D.G.R. n. 1676 del 10/11/2025), che ha contestualmente previsto la revisione della VAS e la rimodulazione dei nuovi Ambiti Territoriali di Caccia.

L'attività venatoria, in detti ATC pugliesi, è consentita per la corrente stagione venatoria, nei termini e modalità riportati nella precitata L.R. n. 59/2017 e L.R. n. 33/2019, in combinato con le disposizioni di cui al regolamento regionale (R.R.) n. 5/2021.

Per quanto attiene il numero di cacciatori ammissibili in ogni ATC si rinvia alla successiva tabella "Accesso agli ATC". Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel relativo regolamento regionale di attuazione ovvero secondo le direttive che, nel caso, saranno emanate dalla competente Sezione regionale.

L'art. 51 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art. 50 della stessa legge 59/2017, prescrive che:

- al comma 1: *"La Giunta Regionale, con apposito provvedimento da adottarsi precedentemente alla approvazione del calendario venatorio, utilizza l'80 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 59/2017";*

- al comma 2: *"La destinazione delle somme di cui al comma 1, in rapporto ai territori degli ATC individuati dal Piano faunistico venatorio regionale, sarà effettuata secondo i seguenti parametri:*

a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC;

b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC;

c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio di ciascun ATC sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".

- al comma 3: *"La ripartizione del rimanente 20 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali sarà effettuata secondo i parametri:*

a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive;

b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della presente legge;

c) il 10 per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge”.

- al comma 4: “Gli importi introitati, relativi alla quota di cui al comma 1, sono utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC e le province con obbligo di rendicontazione annuale, così come stabilito da programma venatorio annuale, secondo la seguente ripartizione:

a) 15 per cento, quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata di cui all’art. 34 e salvaguardia degli habitat, di cui all’art. 7, comma 14, let. b);

b) 20 per cento, quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall’attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;

c) 30 per cento, per gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9 e 1, per tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti;

d) 20 per cento, quale contributo per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all’ambientamento delle stesse, suddiviso per ogni ATC;

e) 15 per cento, per spese riguardanti le attività delle commissioni esami per il conseguimento dell’abilitazione venatoria e attività dei revisori dei conti degli ATC.”

- al comma 4 bis. Il 15 per cento delle somme complessive assegnate a ciascun ATC possono essere utilizzate anche per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti al selecontrollo e alla caccia.

Infine, l’**art. 52** disciplina **“l’istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica”** così come di seguito riportato:

1. Per far fronte alle misure di prevenzione e ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica stanziale e dall’attività venatoria, è costituito a cura della Regione Puglia un fondo destinato alla prevenzione e agli indennizzi, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione

delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 50 e 51, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Il risarcimento per danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica - aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile - è a totale carico degli organismi preposti alla gestione.

PROGRAMMA ATTUATIVO

Nel Bilancio regionale di previsione 2026 è stato previsto uno stanziamento di euro 2.000.000,00 nei seguenti capitoli di spesa:

- 0841009 per € 50.000,00
- 0841010 per € 260.000,00 di cui € 40.000,00 già prenotati;
- 0841011 per € 80.000,00 di cui € 26.272,70 già impegnati;
- 0841012 per € 320.000,00
- 0841014 per € 250.000,00
- 0841015 per € 40.000,00
- 0841016 per € 50.000,00 di cui € 19.276,00 già impegnati;
- 0841018 per € 760.000,00
- 0841019 per € 190.000,00

T O T A L E € 2.000.000,00

Al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell'art. 7 L.R. 59/2017, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026: € 2.000.000,00

* l'80 % ai sensi del comma 1 dell'art. 51 - € 1.600.000,00

Tabella 1 - lettera a, comma 2, art. 51, L.R. 59/2017

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC provinciale)

*** il 20% di € 1.600.000,00 = € 320.000,00**

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Nr.CACCIATORI (a.v. 2025 – 2026)	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	3.459	61.895,66
BRINDISI	4.168	74.582,56
FOGGIA	3.522	63.022,98
LECCE	3.736	66.852,32
TARANTO	2.998	53.646,48
TOTALE	n. 17.883	€ 320.000,00

Tabella 2 - lettera b, comma 2, art. 51, L.R. 59/2017

(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale di ciascun ATC)

* il 40% di € 1.600.000,00 = € 640.000,00

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Superficie A.S.P.	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	Ha 454.423	169.753,61
BRINDISI	Ha 156.577	58.490,70
FOGGIA	Ha 682.080	254.796,84
LECCE	Ha 214.659	80.187,71
TARANTO	Ha 205.513	76.771,14
TOTALE	Ha 1.713.252	TOTALE € 640.000,00

Tabella 3 - lettera c, comma 2, art. 51, L.R. 59/2017

(40% in rapporto all'estensione di territorio ATC provinciale sul quale sono istituiti ambiti protetti:
Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)* il 40% di € 1.600.000,00 = € 640.000,00

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Superficie adibita ad ambiti protetti	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	Ha 10.878,96	100.674,07
BRINDISI	Ha 17.877,23	165.436,18
FOGGIA	Ha 9.369,05	86.701,34
LECCE	Ha 25.487,93	235.865,73
TARANTO	Ha 5.545,99	51.322,68
TOTALE	Ha 69.159,16	TOTALE € 640.000,00

Tabella 4

(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell'art. 51 L.R. 59/2017)

I fondi stanziati, di seguito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, saranno utilizzati sulla base della suddivisione dei territori ATC provinciali.

- Suddivisione fondi stanziati per un totale di **€ 1.600.000,00**

TERRITORI ATC

PROVINCIALI	Lett. A (15%)	Lett. B (20%)	Lett. C (30%)	Lett. D (20%)	Lett. E (15%)	TOTALE (€)
BARI	49.848,50	66.464,67	99.697,00	66.464,67	49.848,50	332.323,34
BRINDISI	44.776,42	59.701,89	89.552,83	59.701,89	44.776,42	298.509,44
FOGGIA	60.678,17	80.904,23	121.356,35	80.904,23	60.678,17	404.521,16
LECCE	57.435,86	76.581,15	114.871,73	76.581,15	57.435,86	382.905,76
TARANTO	27.261,05	36.348,06	54.522,09	36.348,06	27.261,05	181.740,30
TOTALE €	240.000,00	320.000,00	480.000,00	320.000,00	240.000,00	1.600.000,00

Si precisa che in ottemperanza dell'art. 12, comma 1, della L.R. 42/2024, è stato introdotto il comma **4 bis all'art. 51** "*Riparto dei proventi delle tasse regionali*" della L.R. 59/2017 che concede la possibilità di utilizzare il **15 per cento** delle somme complessive assegnate a ciascun ATC anche per **informatizzare** i procedimenti amministrativi inerenti al selecontrollo e alla **caccia**.

ACCESSO AGLI A.T.C.

Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art. 7 della L.R. 59/2017, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili, in virtù delle relative disposizioni di cui alla L. 157/92, all'art. 11 della L.R. n. 59/2017 in combinato alle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2021, nonché di quelle di cui all'art. 1 della L.R. n. 33 del 05 luglio 2019.

Tabella 5

	a	b	c	d	e	f (f=c-b-d-e)
A.T.C.	Superficie utile alla caccia	Cacciatori residenti in ATC (a.v. 2025/2026)	Cacciatori Ammissibili	Mobilità venatoria gratuita – Posti giornalieri	Quota cacciatori extraregionali (priorità art.6 comma 9 RR 5/2021)	Cacciatori extraprovinciali ed extraregionali ammissibili
	Ha	N.	N.	N.	N.	N.
PROVINCIA DI BARI	230.338	3.459	7.250**	272	181	3.338
BR/A	77.965	4.168	4.103*	/	/	/
PROVINCIA DI FOGGIA	414.122	3.522	7.722**	290	193	3.717
PROVINCIA DI LECCE	97.146	3.736	5.110*	96	64	1.214
PROVINCIA DI TARANTO	97.945	2.998	5.152*	148	99	1.907

N.B. (derivanti da densità venatoria: ***L.157/92** – MIPAAF o ** **art. 11, comma 5, L.R. 97/2017**)

I predetti dati derivano dall'aggiornamento riportato nella DGR n. 2054 del 06.12.2021 di rettifica e rinnovata approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023, nonché nella DGR n. 768/2025 di proroga dello stesso, ed in rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 59/2017 di recepimento della Legge n. 157/92 e ss.mm.ii.

La Regione stabilisce che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in:

- **€ 40,00** (quaranta/00) per i cacciatori residenti in Puglia
- e
- **€ 170,00** (centosettanta/00) per i non residenti (extraregionali).

Detta quota per gli extraregionali si riduce ad **€ 100,00** (cento/00) per i nativi nella Regione Puglia.

La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri è stabilita in € 6,00 (sei/00) per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica per i cacciatori residenti in Regione e in € 20,00 (venti/00) per gli extraregionali alla fauna migratoria.

Relativamente a quanto previsto dall'art. 6 del R.R. n. 5/2021 si stabilisce, con il presente atto, si conferma che l'elaborazione delle graduatorie degli ammessi negli ATC pugliesi deve essere ultimata nei termini e nel rispetto di quanto previsto, in merito, dal predetto Regolamento Regionale.

MOBILITA' VENATORIA GRATUITA (L.R. n. 33 del 05 luglio 2019 – art. 1)

Con l'approvazione dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 05 luglio 2019, è stato introdotto, dopo il comma 6 della L.R. n. 59/2017, il seguente comma 6 bis che recita *“Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per un numero di venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale”*.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento regionale “AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA” (n. 5 del 10 maggio 2021), anche per l'annata 2026/2027, si ritiene di prevedere il rilascio di giornate per la mobilità venatoria gratuita per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza secondo i seguenti termini:

- A partire dall'**12 ottobre 2026** i cacciatori residenti in Puglia potranno esercitare la caccia in mobilità gratuita alla fauna migratoria fino ad un massimo di venti giornate totali in ATC pugliesi diversi da quello di residenza, previa autorizzazione del relativo ATC, con un massimo di dieci giornate in un ambito Territoriale di Caccia;
- dette autorizzazioni devono essere rilasciate per il tramite di apposito sistema informativo regionale ATC nell'ambito di apposito *“Sistema Regionale di Gestione Informatizzata richiesta ammissioni ATC”* che gli Ambiti Territoriali di Caccia devono necessariamente dotarsi, con propri fondi;
- i posti da assegnare giornalmente, da parte di ogni ATC, sono previsti nella TABELLA 5 – colonna **d** del presente atto. Detti posti sono previsti nella percentuale del 7,5% sui posti residui non assegnati ai cacciatori residenti (Tabella 5 – numero **colonna c**) sottratto del numero **colonna b**);
- le predette autorizzazioni, che saranno rilasciate secondo le modalità che la competente Sezione regionale concorderà d'intesa con gli ATC pugliesi e riportate in apposito atto dirigenziale, devono garantire in ogni periodo della stagione venatoria il rispetto della densità venatoria giornaliera riveniente dalla vigente relativa normativa e così come riportata nella richiamata **Tabella 5** del presente provvedimento (Programma Venatorio regionale – **annata 2026/2027**);

- ulteriori modalità e regole per l'esercizio della mobilità venatoria gratuita sul territorio regionale saranno riportate nel predetto atto dirigenziale della competente Sezione fermo restando che il numero o codice dell'autorizzazione giornaliera rilasciata dal relativo ATC deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposita sezione/pagina prevista sul tesserino venatorio regionale.

**Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione
(comma 3, art. 51 L.R. n. 59/2017)**

*** il 20% di € 2.000.000,00 = € 400.000,00**

Le somme da utilizzare, ai sensi del comma 3 dell'art. 51, per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, sono di seguito riportate:

- a) il **6** per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive (**€ 120.000,00**);
- b) il **4** per cento per spese proprie inerenti alla stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente alle finalità della L.R. 59/2017 (**€ 80.000,00**);
- c) il **10** per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella L.R. 59/2017 (**€ 200.000,00**).

Utilizzazione del fondo di tutela

L'accesso al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, potrà essere effettuato con le modalità, priorità e termini sanciti nell'art. 52 della L.R. n. 59/2017 e dal vigente Piano Faunistico Venatorio regionale, prorogato con DGR 768/2025.

In particolare, per quanto attiene la quota del fondo destinata al finanziamento degli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica, la Regione Puglia, pur nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale, ha attivato e attiverà ulteriore specifica procedura pubblica di bando o di sportello rivolta alle aziende agricole interessate, al fine di meglio orientare l'efficacia della spesa.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono delimitati da confini naturali ben visibili o, in caso contrario, da tabelle poste a cura del Comitato di Gestione con scritta rossa su fondo bianco (art. 3 comma 2 del R.R. n. 5/2021).

Per la stagione 2026/2027 restano vigenti gli ATC previsti nel precedente Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 (DCR n. 217/2009 e DCR n. 223/2014), in quanto il Piano è stato prorogato con DGR 768/2025 e ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla DGR 982 del 14/07/2025 – Regolamento regionale "Attuazione del prorogato Piano Faunistico regionale 2018/2023".

Tale continuità si raccorda con l'avanzamento del nuovo iter programmatico, in linea con l'aggiornamento della proposta del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029 (adottata con D.G.R. n. 1676 del 10/11/2025), che ha contestualmente previsto la revisione della VAS e la rimodulazione dei nuovi Ambiti Territoriali di Caccia.

OSSERVATORIO FAUNISTICO VENATORIO

VOCAZIONE FAUNISTICA PER LE SPECIE DI INTERESSE VENATORIO

Introduzione

La Puglia è caratterizzata dalla presenza di vasti habitat naturali che ospitano numerose specie animali e vegetali di interesse nazionale ed internazionale. L'insieme delle aree protette nazionali e regionali e dei siti della rete Natura 2000, capillarmente distribuite sul territorio, tende a fornire una rigorosa protezione di queste specie e habitat.

Le specie animali di interesse venatorio, però, solo in minima parte, e prevalentemente tra quelle acquatiche, sono anche di interesse conservazionistico e, quindi, oggetto delle finalità di tutela e di gestione degli ambienti fornita dalle aree protette e dai siti della rete Natura 2000. Per rendere compatibile il prelievo venatorio con le giuste esigenze di tutela di queste specie la legge prevede un regime di caccia controllata che - oltre a limitare periodi e orari di caccia e numero di capi cacciabili, istituisce le Oasi di Protezione e le Zone di ripopolamento e Cattura dove è preclusa l'attività venatoria e sono realizzati interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.

Le specie cacciabili in Italia sono 48, di cui 12 di mammiferi e 36 di uccelli, mentre in Puglia il loro numero, nell'annata venatoria 2024-25 è di solo a 30 specie, di cui 6 di mammiferi (Tabella 1) e 23 di uccelli (Tabella 2).

Tabella 1 - Specie di mammiferi cacciabili presenti in Puglia

SPECIE
Lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)
Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)
Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)
Cervo * (<i>Cervus elaphus</i>)
Daino (<i>Dama dama</i>) *
Muflone (<i>Ovis musimon</i>) *

*prelevabili unicamente sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione, sentito l'ISPRA, e secondo i termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale.

Delle 24 specie ornitiche cacciabili nell'annata 2024-25 in Puglia, 11 sono cosiddette "acquatiche", ovvero frequentano prevalentemente ambienti umidi (Tabella 2). Si tratta di specie migratrici o prevalentemente migratrici (Germano reale, Porciglione, Gallinella d'acqua e

Folaga) con piccoli numeri di esemplari che sono stanziali. Sono specie fortemente localizzate in aree ristrette e, spesso, oggetto di vincoli di tutela diversi da quelli venatori.

Tabella 2 - Specie di uccelli cacciabili presenti in Puglia

SPECIE TERRESTRI	SPECIE ACQUATICHE
Quaglia <i>Coturnix coturnix</i>	Mestolone <i>Anas clypeata</i>
Fagiano comune <i>Phasianus colchicus</i>	Canapiglia <i>Anas strepera</i>
Tortora selvatica <i>Streptopelia turtur</i>	Fischione <i>Anas penelope</i>
Beccaccia <i>Scolopax rusticola</i>	Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i>
Colombaccio <i>Columba palumbus</i>	Codone <i>Anas acuta</i>
Allodola <i>Alauda arvensis</i>	Alzavola <i>Anas crecca</i>
Gazza <i>Pica pica</i>	Porciglione <i>Rallus aquaticus</i>
Cornacchia grigia <i>Corvus cornix</i>	Gallinella d'acqua <i>Gallinula chloropus</i>
Ghiandaia <i>Garrulus glandarius</i>	Folaga <i>Fulica atra</i>
Tordo bottaccio <i>Turdus philomelos</i>	Beccaccino <i>Gallinago gallinago</i>
Tordo sassello <i>Turdus iliacus</i>	Frullino <i>Lymnocyptes minimus</i>
Merlo <i>Turdus merula</i>	
Cesena <i>Turdus pilaris</i>	

La vocazione faunistica della Puglia

Tra le 13 specie cacciabili di uccelli “terrestri” vi sono specie “stanziali” (Fagiano comune, Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia), “migratrici” (Quaglia, Tortora selvatica, Beccaccia, Allodola, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena) e specie che sono composte da una percentuale variabile di soggetti migratori e soggetti stanziali: nel Colombaccio, negli ultimi decenni, la percentuale di soggetti stanziali è enormemente incrementata ed è diventata, probabilmente, maggioritaria, mentre nel Merlo solo piccoli numeri di esemplari sono stanziali.

Tra le 11 specie cacciabili di uccelli “acquatiche” solo le tre specie di Rallidi (Gallinella, Folaga e Porciglione) e il Germano reale presentano anche alcuni soggetti stanziali, mentre le altre specie sono solo migratrici.

Diversamente dalle acquatiche, le specie di interesse venatorio terrestri, sia Mammiferi che Uccelli, sono specie più comuni nella regione sia per la ampia diffusione di questi ambienti rispetto a quelli umidi, sia perché molte di queste specie sono strettamente legate all'agroecosistema piuttosto che ad ambienti naturali. Anche le specie tipicamente indicate

come di ambienti boschivi - come il Cinghiale, la Beccaccia, il Colombaccio e la Ghiandaia – sono presenti in maggior numero dove quest’ultimi ambienti sono integrati in una matrice agricola, dove le specie si spostano quotidianamente in cerca di alimentazione, sfruttando la produttività degli ambienti agricoli, maggiore di quelli naturali.

Per il motivo sopra esposto, l’ambiente agricolo, la sua tipologia, qualità ed evoluzione riveste nella vocazione delle specie di interesse venatorio un aspetto prioritario, sebbene spesso trascurato.

Un raggruppamento molto schematico delle specie di interesse venatorio in base all’ambiente frequentato è riportato nella Tabella 3.

Tabella 3 - Specie di interesse venatorio in Puglia, suddivise per tipologia di ambiente frequentato.

AMBIENTI	SPECIE
zone umide	folaga (<i>Fulica atra</i>)
zone umide con acque libere da vegetazione	alzavola (<i>Anas crecca</i>), canapiglia (<i>Anas strepera</i>), germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>), fischione (<i>Anas penelope</i>), codone (<i>Anas acuta</i>), mestolone (<i>Anas clypeata</i>)
zone umide con acque ricche di vegetazione	porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>), gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>)
zone umide con acque basse libere da vegetazione	beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>), frullino (<i>Lyminocryptes minimus</i>)
ambienti aperti	quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>), fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>), allodola (<i>Alauda arvensis</i>); lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)
ambienti aperti con aree rocciose	muflone (<i>Ovis musimon</i>)
aree boschive	daino (<i>Dama dama</i>)
aree boschive e arbustive in contesto agricolo	cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)
aree boschive e arbustive, naturali e coltivate	beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>), colombaccio (<i>Columba palumbus</i>), merlo (<i>Turdus merula</i>), tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>), tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>), cesena (<i>Turdus pilaris</i>), ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)
ambienti eterogenei	cornacchia grigia (<i>Corvus cornix</i>), gazza (<i>Pica pica</i>); volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)

La gestione faunistico-venatoria, se da un lato deve valorizzare le specie animali rare ed importanti, dall’altro deve essere utile per un corretto prelievo di specie, spesso anche comuni,

ma la cui sopravvivenza dipende fortemente dalla persistenza di forme di *prelievo sostenibile*. Tali specie, ad eccezione di quelle strettamente acquatiche, inoltre, sono certamente più tipiche dell'agroecosistema che di sistemi naturali puri.

Queste specie, come tutti gli animali, hanno come esigenza primaria quella di alimentarsi, di rifugiarsi per poter riposare e riprodursi e di mantenersi in perfetta efficienza. È dunque facile comprendere che un territorio ospiterà una fauna tanto più ricca e diversificata quanto più esso sarà caratterizzato da un'elevata diversità ambientale, cioè se le colture presenti e gli elementi fissi del paesaggio sono in grado di accogliere e soddisfare tutte le esigenze delle specie animali. Alla vocazione faunistica di un territorio concorrono più fattori tra cui l'habitat, ma anche e per alcune specie soprattutto, l'integrità e l'estensione dello stesso, le caratteristiche pedologiche e geo-morfologiche in cui insiste l'habitat, il livello di antropizzazione e, quindi, di disturbo a cui è soggetto, la presenza di antagonisti di ciascuna specie e, nel caso di zone umide, la profondità e la salinità dell'acqua, la presenza o meno di vegetazione. Ciascuna specie ha una differente plasticità ecologica che la rende più o meno adattabile ad ambienti non specie-specifici.

Sebbene alcune aree siano vocate per talune specie, non sempre l'attività venatoria può essere esercitata sulle specie maggiormente presenti o potenzialmente presenti in quel territorio poiché la presenza di istituti di protezione condiziona fortemente la praticabilità dell'attività di caccia. Ne consegue lo sbilanciamento dell'attività venatoria a carico di una minoranza di specie. E poiché gli ambienti naturali di maggior valore naturalistico sono protetti, la caccia viene praticata soprattutto negli agroecosistemi a carico dei turdidi, dell'allodola, della quaglia e della lepre. Ciò è quanto accade nel Salento, nella fascia costiera del barese e in gran parte delle province di Brindisi e Taranto. Quindi il numero di specie cacciabili si riduce sensibilmente con effetti prevedibili. Nella Murgia, nel Sub Appennino Dauno e nel Promontorio del Gargano, in presenza di formazioni boschive, è maggiormente praticabile la caccia al cinghiale, alla lepre ed alla beccaccia. Nella Capitanata viene esercitata la caccia all'allodola, alla quaglia, alla lepre e agli acquatici nelle AFV e sul litorale.

I cinque ATC pugliesi, in anni diversi e con metodologie non coordinate, hanno realizzato la Carta delle Vocazioni Faunistiche per i territori di competenza, quindi, con una suddivisione del territorio regionale nelle 5 province prima della formazione della BAT. Di seguito si riporta un loro sunto.

L'ATC di Bari e quello di Taranto hanno analizzato la vocazione faunistica per 12 specie stanziali di interesse gestionale (Starna, Fagiano, Lepre europea, Lepre italiana, Cinghiale, Capriolo italico,

Volpe, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza, Passera d'Italia e Passera mattugia), oltre ad aver realizzato la carta della vocazione estiva di Quaglia, Colombaccio e Tortora selvatica, quella invernale di Merlo e Tordo bottaccio, quella estiva e invernale per Allodola e Sturno.

Le carte di vocazione per 6 specie (Sturna, Fagiano, Lepre europea, Lepre italiana, Cinghiale, Capriolo italiano) sono state realizzate attraverso un processo di modellizzazione ed analisi statistica a partire da dati di tipo orografico, uso del suolo e grado di antropizzazione del territorio in esame. Per ciascuna cella di 1 km di lato in cui è stato diviso il territorio in esame, per ciascuna specie è stato attribuito un grado di idoneità in una scala da 0 a 5 (nulla, bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta) basato sulla presenza o meno di tipologie ambientali risultate più o meno idonee alla specie in altri studi, sebbene non sia riportato se effettuati sull'area in esame o altrove.

Per le altre specie il processo si è invece basato su dati di presenza/assenza delle specie in aree campione del territorio in studio.

L'ATC di Foggia ha analizzato la vocazione faunistica per sole 5 specie stanziali di interesse gestionale: Sturna, Fagiano, Lepre europea, Cinghiale, Capriolo, specie già presenti nel territorio di competenza, sebbene alcune solo con piccoli nuclei all'interno di aree protette. Le relative carte di vocazione sono state effettuate attraverso un processo simile a quello usato dall'A.T.C. di Bari.

L'A.T.C. di Brindisi ha realizzato carte di vocazione per le sole due specie ritenute idonee ai fini dell'immissione per ripopolamento: Lepre europea e Fagiano. Sulla base dell'analisi della carta dell'Uso del Suolo, per ciascuna specie, è stata indicata la porzione di territorio che avesse la maggiore idoneità, senza per questo, escludere del tutto la possibilità che altre porzioni del territorio possano ospitarla.

Per la Lepre europea si è stimata una massima recettività per le aree aperte (agricole coltivate a seminativo, pascoli, incolti) mentre per il Fagiano si è data importanza a zone umide, corsi d'acqua e punti di abbeverata in quanto la presenza di acqua nei mesi estivi è stata ritenuta condizione essenziale per la sopravvivenza di questa specie.

L'A.T.C. di Lecce ha ripetuto la metodica utilizzata da Brindisi specificando che l'idoneità ambientale evidenziata per la Lepre europea è idonea anche per altre specie, quali la Quaglia e l'Allodola, ragionamento che, naturalmente, può essere esteso anche per il territorio brindisino. La carta finale per queste specie evidenzia le aree a massima vocazione al netto delle aree antropizzate.

Per la provincia di Lecce, inoltre, è stata realizzata anche una carta della vocazione per i Turdidi e la Beccaccia, dove è dato massimo risalto alle tipologie ambientali arboree ed arbustive, coltivate e naturali.

Per la visione delle varie carte delle vocazioni sopra descritte si rimanda ai singoli lavori sopra citati.

ANALISI DEI TESSERINI VENATORI DELL'ANNATA 2024-2025

Premessa

La Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" (art. 7) impone che il prelievo venatorio delle specie in allegato II rispetti il principio di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie. La stessa Direttiva all'art. 10, comma 1 evidenzia la necessità che gli Stati membri incoraggino ricerche e lavori necessari sia alla protezione, sia ad una corretta gestione ed utilizzo delle popolazioni di tutte le specie di uccelli, accordando un'attenzione particolare agli argomenti elencati all'allegato V. Al successivo comma 2 la Direttiva impone inoltre agli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate al fine di coordinare le ricerche e i lavori di cui al comma 1. Per dare seguito a questi obblighi comunitari, con Decreto 6 novembre 2012, i Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) hanno definito le *“Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. (12A12391)”*. L'articolo 1, comma 3 del suddetto Decreto prevede che **le Regioni** e le Province Autonome di Trento e Bolzano **devono raccogliere “i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni, come previsto dalla lettera d) dell'allegato V della direttiva 2009/147/CE, nonché i dati relativi ai metodi ecologici messi a punto per prevenire i danni causati dagli uccelli di cui alla lettera e) del medesimo allegato”**.

Le informazioni che possono essere tratte dai dati dei tesserini venatori, però, possono riguardare anche alcuni aspetti biologici delle specie oggetto di prelievo oltre che quelle di ordine prettamente gestionale. In particolar modo, per le specie migratorie, è possibile determinare con maggiore precisione la tempistica degli spostamenti e le abbondanze nel corso dell'anno.

L'Osservatorio Faunistico Regionale ha effettuato una prima analisi dei tesserini venatori inerenti 6 diverse stagioni venatorie, da quella del 2013/14 a quella del 2018/19; si tratta di dati parziali in quanto sono stati informatizzati solo una percentuale variabile di dati riportati nei dei tesserini venatori. L'analisi dei tesserini venatori è proseguita per le annate 2019/2020,

2020/2021, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, riuscendo a informatizzare i dati di tutti i tesserini venatori pervenuti. La presente relazione tratta dell'analisi dei tesserini venatori dell'annata 2024/2025.

Materiali e metodi

Per la stagione venatoria 2024/25 sono stati analizzati un totale di 17.079 tesserini venatori, su un totale di 17.747 rilasciati: il 23% proviene da residenti nella provincia di Brindisi, il 20% da quelli residenti nelle province di Foggia e Lecce, il 18% da Bari e il 16% da Taranto, mentre i tesserini della BAT sono solo il 3% del totale (Tabella 4, Figura 1).

Tabella 4 - Numero di tesserini venatori analizzati per l'annata 2024-2025, suddivisi per provincia di residenza dei cacciatori.

Provincia di residenza	Numero tesserini analizzati
BA	3.015
BAT	443
BR	3.997
FG	3.447
LE	3.478
TA	2.699
Totale complessivo	17.079

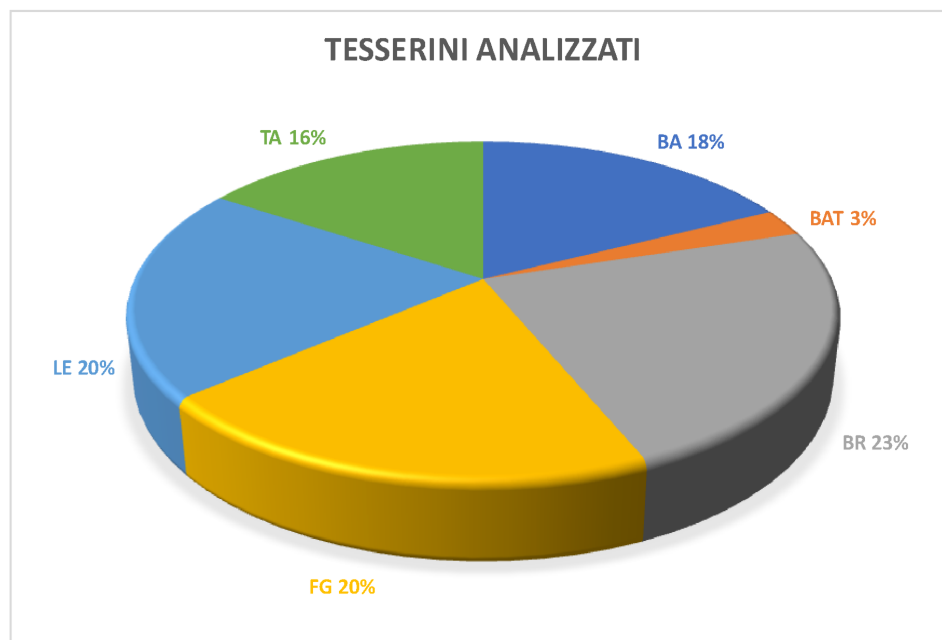


Figura 1 - Percentuali di tesserini venatori analizzati per l'annata 2024-2025, suddivisi per provincia di residenza dei cacciatori.

Purtroppo, il tesserino venatorio, su cui ogni cacciatore annota i capi di selvaggina prelevati, viene rilasciato dal comune di residenza al quale deve essere restituito a fine stagione venatoria, ai fini dell'acquisizione dei dati dei carnieri da parte della Regione. Se però un cacciatore si sposta a cacciare in una regione differente da quella di residenza annota allo stesso modo la selvaggina cacciata sul proprio tesserino. La regione che ha ospitato il cacciatore extraregionale non riceve però i dati dalla regione in cui il cacciatore è residente. Ciò comporta la perdita di dati, per alcune specie, soprattutto nelle aree che attirano maggiormente i fuori regione, come accade, ad esempio, per una cospicua quota dati di abbattimento di uccelli acquatici riferiti alla provincia di Foggia. Allo stesso modo accade per i dati di numerosi cacciatori extra regionali che cacciano i turdidi e le allodole in tutta la Puglia.

Risultati

Soggetti abbattuti per provincia di residenza dei cacciatori

L'analisi dei dati di abbattimento presenti nei precitati tesserini ha evidenziato un numero complessivo di capi abbattuti pari a 647.457, con una media per tesserino venatorio di 37,91 capi.

La Tabella 5 riporta il numero di capi abbattuti di ciascuna specie suddiviso per provincia di residenza dei cacciatori. Nell'elenco delle specie vi sono anche alcune che non sono cacciabili in Puglia. Si ritiene che tale incongruità possa essere spiegata con un errore nella compilazione del tesserino venatorio e/o nella realizzazione delle tabelle di sintesi da parte della Ditta incaricata nell'informatizzazione dei dati contenuti negli stessi.

Tabella 5 – Numero di soggetti abbattuti nell'annata 2024-2025, suddivisi per provincia di residenza dei cacciatori.

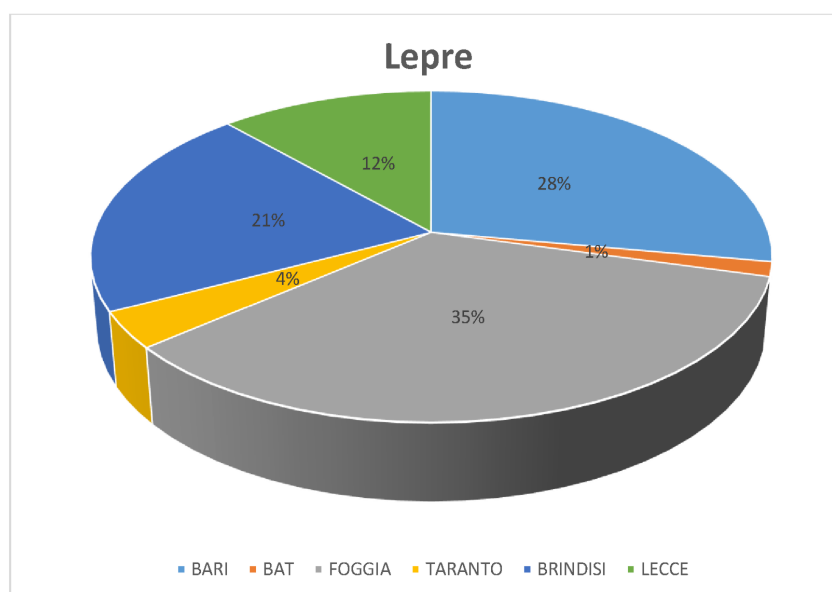
	SPECIE	BARI	BAT	FOGGIA	TARANTO	BRINDISI	LECCE	TOTALE
MAMMIFERI	CINGHIALE	1.242	150	1.094	166	8	16	2.676
	LEPRE COMUNE	1.242	63	1.544	160	932	522	4.463
	VOLPE	520	5	98	72	77	140	912
UCCELLI	ALLODOLA	2.120	75	4.136	615	1.015	1.120	9.081
	ALZAVOLA	499	15	1.567	66	188	181	2.516
	BECCACCIA	898	20	2.632	1.420	1.197	903	7.070
	BECCACCINO	176	8	325	32	131	99	771
	CANAPIGLIA	90	0	230	5	31	12	368
	CESENA	1.409	1	915	161	47	120	2.653
	CODONE	67	2	168	15	12	3	267
	COLOMBACCIO	5.569	271	12.358	4.832	4.615	1.292	28.937
	CORNACCHIA GRIGIA	212	0	566	98	193	16	1.085
	FAGIANO	174	1	100	30	122	199	626
	FISCHIONE	135	4	812	11	71	24	1.057
	FOLAGA	33	0	398	35	29	9	504
	FRULLINO	12	0	51	6	42	3	114
	GALLINELLA D'ACQUA	21	0	80	43	13	0	157
	GAZZA	1.041	10	1.132	944	895	368	4.390
	GERMANO REALE	141	1	393	10	62	50	657
	GHIANDAIA	1.295	0	748	881	606	85	3.615
	MERLO	20.254	57	3.907	19.116	25.382	4.392	73.108
	MESTOLONE	84	0	214	25	20	7	350
	PORCIGLIONE	11	0	22	10	0	7	50
	QUAGLIA	1.275	89	2.752	1.395	687	977	7.175
	TORDO BOTTACCIO	139.515	3.169	19.259	103.741	157.443	51.095	474.222
	TORDO SASSELLO	5.688	50	3.315	4.469	4.955	1.034	19.511

SPECIE	BARI	BAT	FOGGIA	TARANTO	BRINDISI	LECCE	TOTALE
TORTORA SELVATICA	351	7	391	94	0	279	1.122

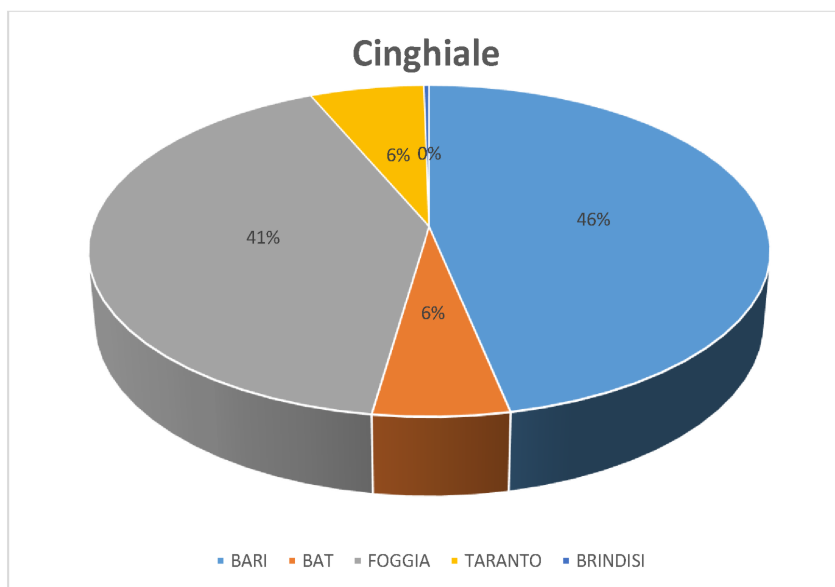
Complessivamente, sono state oggetto di prelievo 27 differenti specie, di cui 3 appartenenti ai mammiferi e 24 agli Uccelli, rispettivamente con 8.051 (1,24%) e 639.406 (98,76%) capi abbattuti.

Tra i mammiferi, la specie più cacciata è la Lepre, con 4.463 capi abbattuti (55,43%), seguita da Cinghiale e Volpe, rispettivamente con 2.676 (33,24%) e 912 (11,33%) capi.

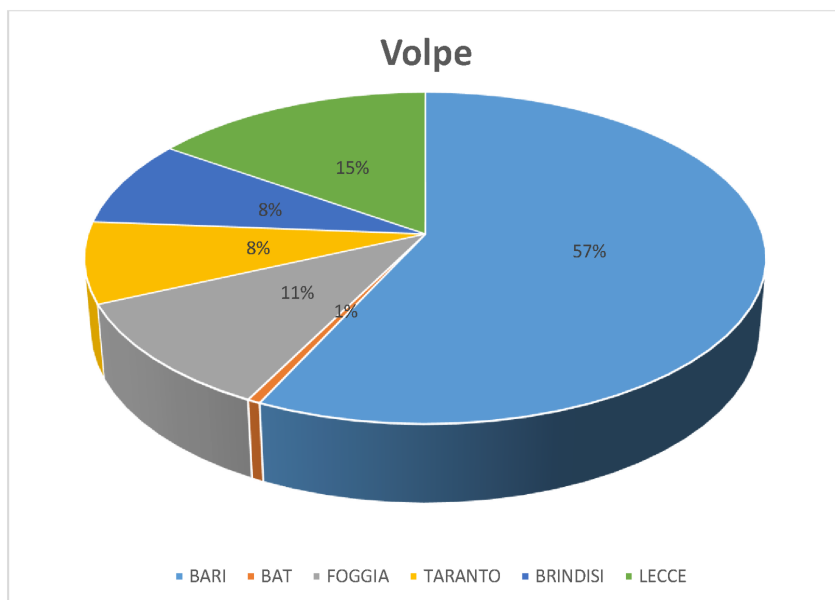
La Lepre è risultata più comune nei tesserini di Foggia, Bari e Brindisi, dove sono state prelevate, rispettivamente, il 35, il 28 e il 21% circa del totale regionale; in provincia di Lecce la percentuale è di quasi il 12% mentre nelle province di BAT e Taranto la percentuale non arriva al 5%.



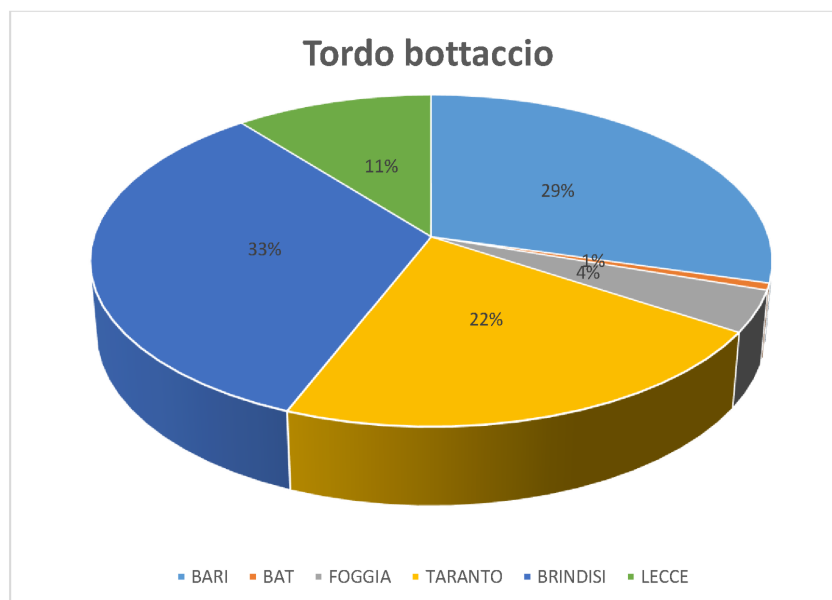
Il 46% dei cinghiali abbattuti interessa la provincia di Bari, seguita da quella di Foggia, con il 41%. Nelle province di Taranto e BAT la percentuale si aggira intorno al 6%, mentre nelle altre province si registrano solo abbattimenti occasionali.



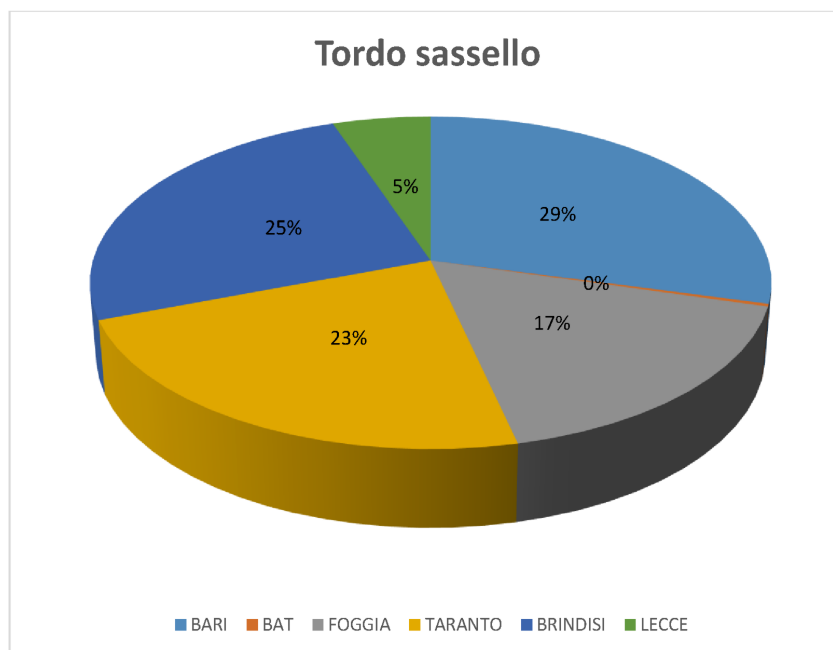
La Volpe mostra il maggior numero di abbattimenti nella provincia di Bari, con il 57% del totale, seguita da Lecce (15%), Foggia (11%), Brindisi e Taranto (8% circa) e BAT (0,5%).



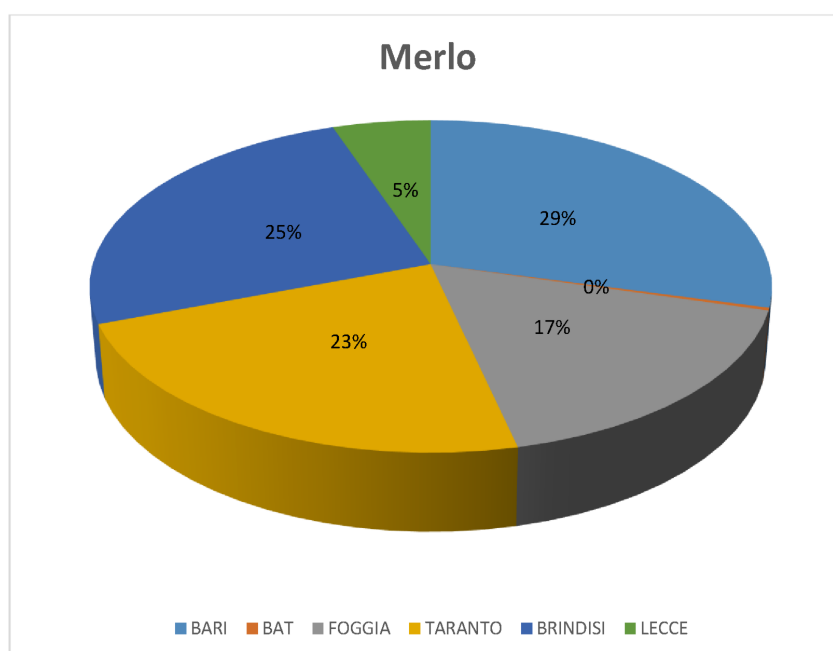
Tra gli uccelli, invece, la specie più cacciata è il Tordo bottaccio, con 475.678 (74,4% del totale) capi abbattuti, seguita dal Merlo (11,4%), Colombaccio (4,6%) e Tordo sassello (3%).

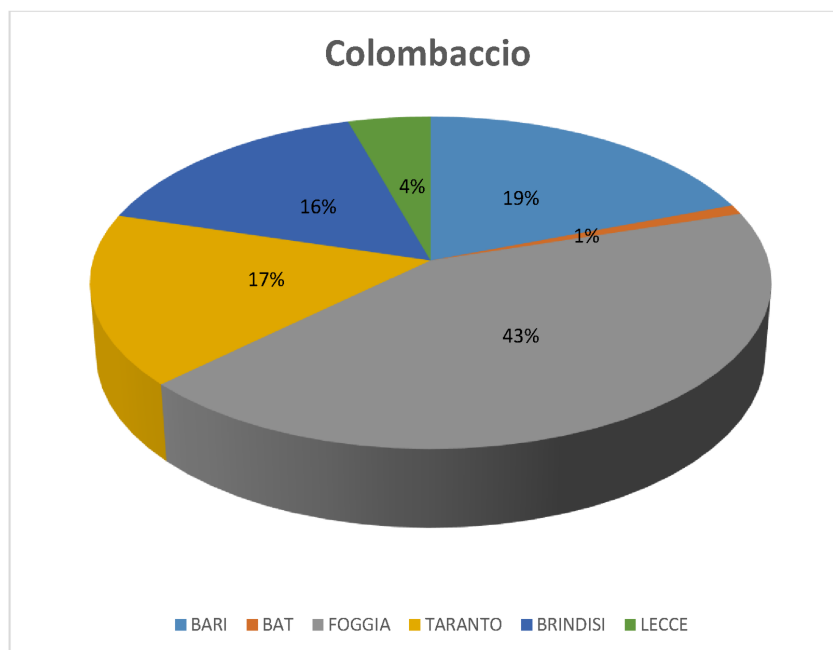


Il Tordo bottaccio, il Tordo sassello, il Merlo e il Colombaccio sono cacciati prevalentemente da cacciatori della provincia di Brindisi, Bari, Taranto e Foggia, mentre il carniere dei leccesi è decisamente inferiore e, quello dei residenti nella BAT quasi insignificante con valori prossimi all'1%.



Se il basso numero di queste specie per la BAT è giustificabile con un basso numero di cacciatori, quello di Lecce, invece, è dovuto probabilmente alla ridotta vocazione del territorio a causa del disseccamento di una grandissima percentuale degli oliveti, habitat elettivo per i turdidi, e per la limitata diffusione del Colombaccio.

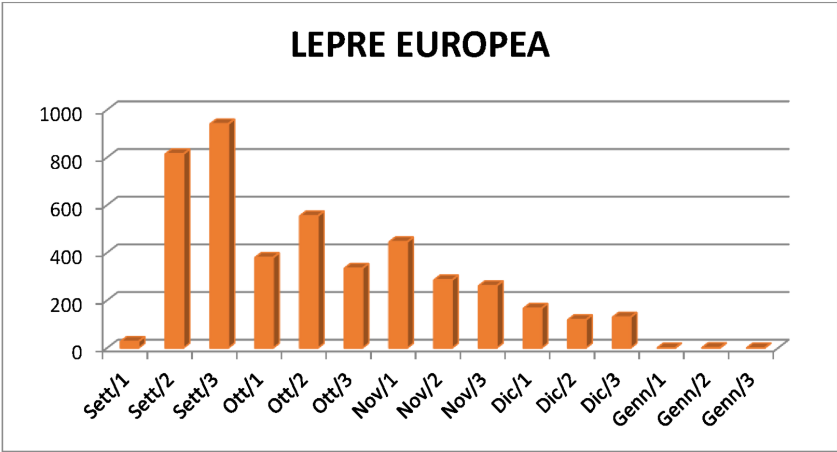
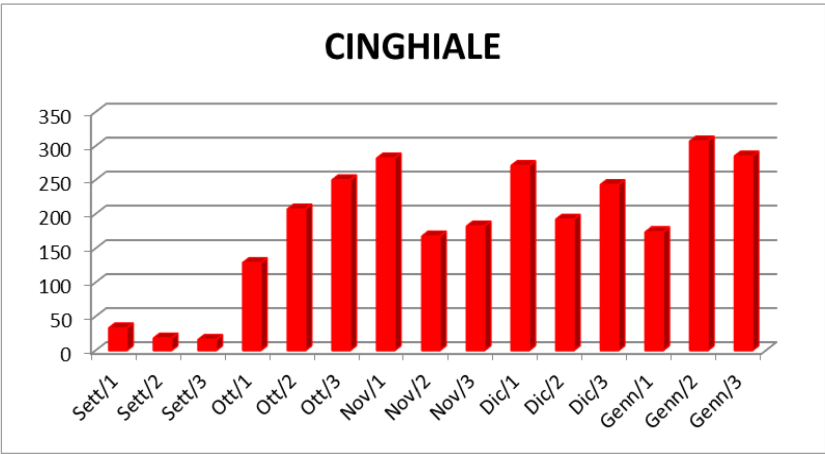


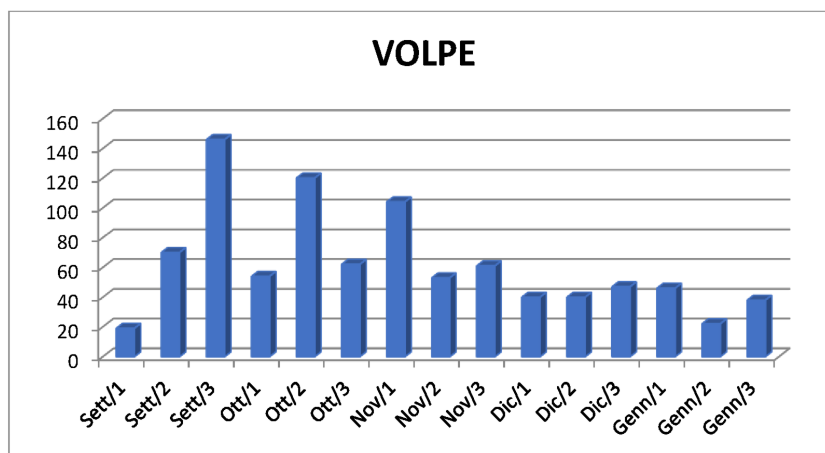


Soggetti abbattuti per decadi

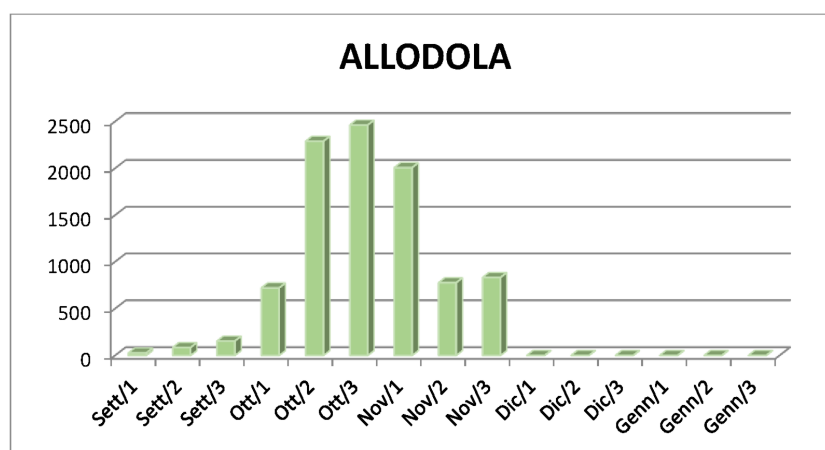
Di seguito vengono rappresentati gli abbattimenti per decadi nella stagione venatoria 2024-2025, per le specie cacciabili in Puglia, divise tra Mammiferi, Uccelli terrestri e Uccelli acquatici. I dati rappresentati forniscono un'utile indicazione sia sulla fenologia delle specie che sulla pressione venatoria.

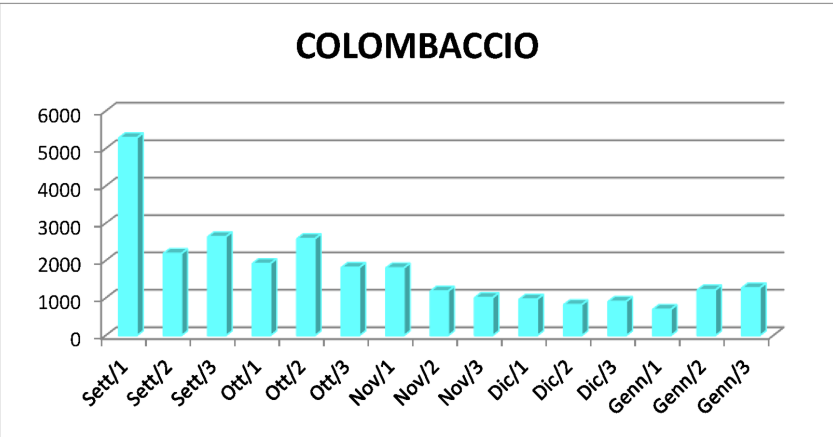
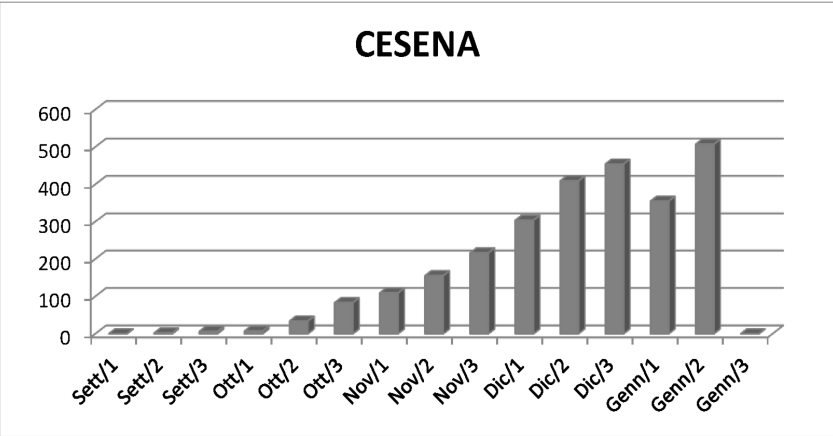
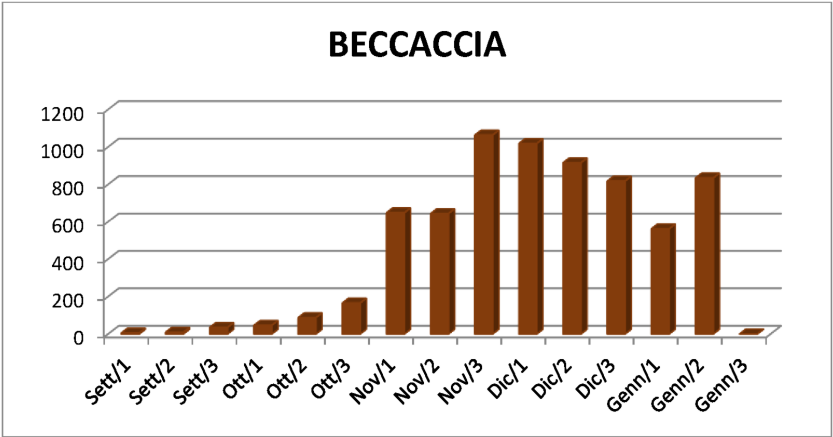
Mammiferi (in ordine alfabetico)

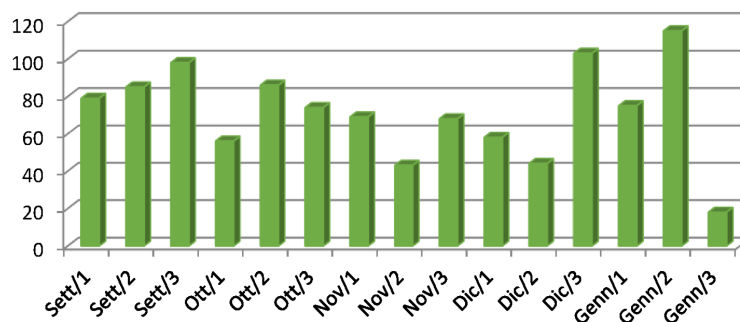
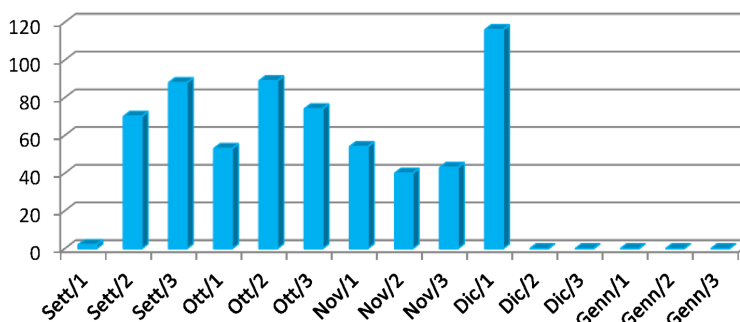
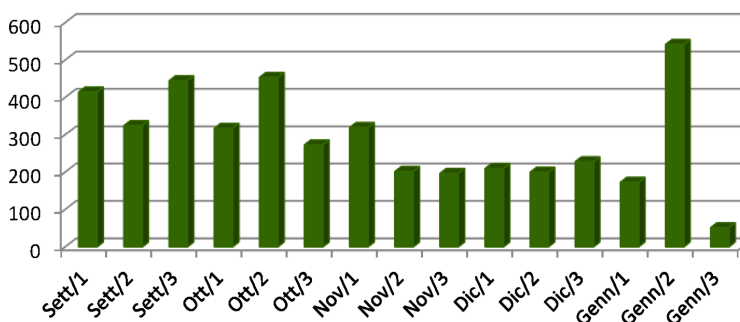


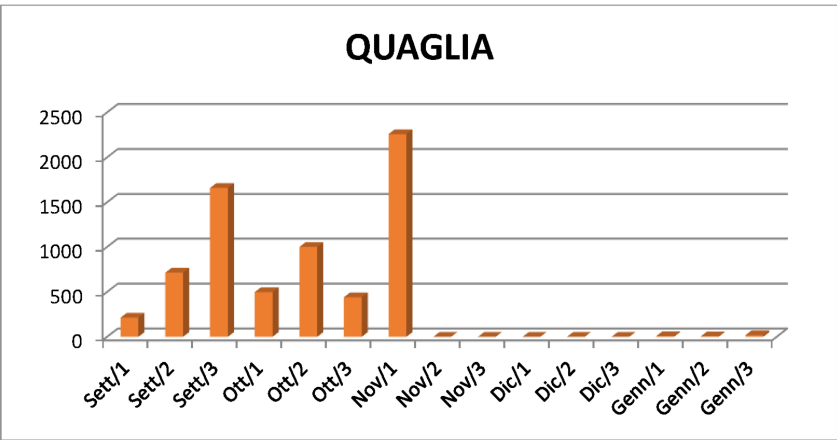
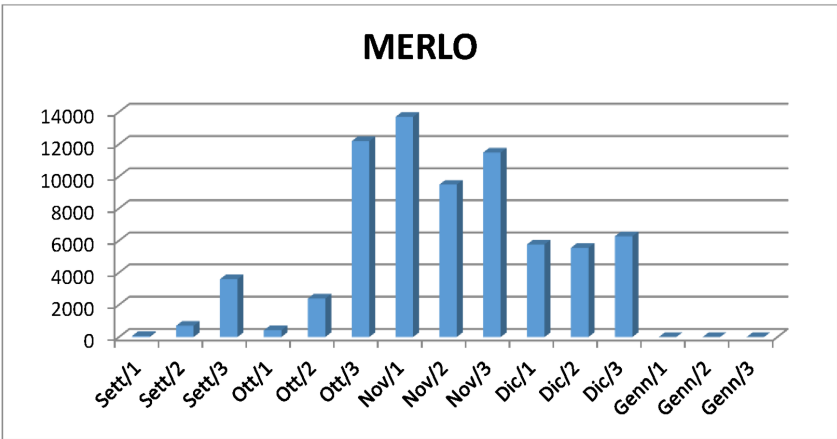
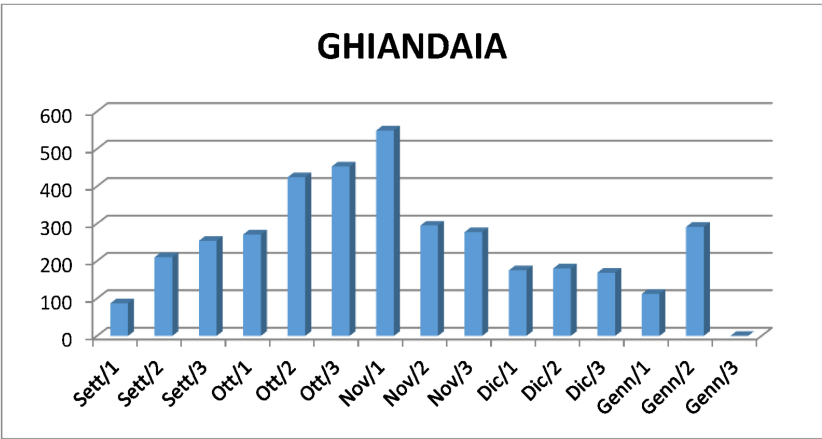


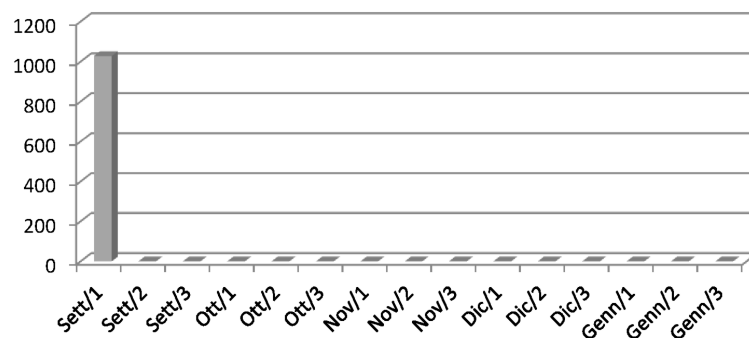
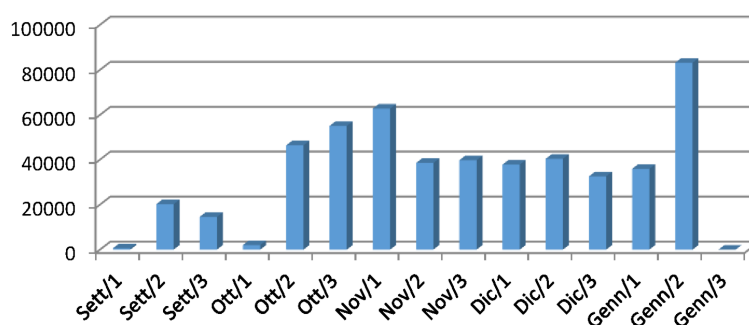
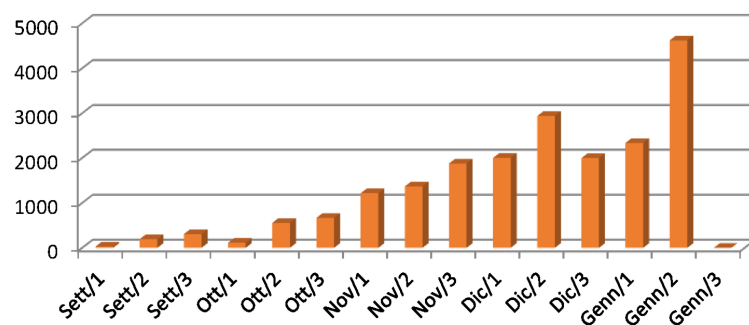
Uccelli terrestri (in ordine alfabetico)



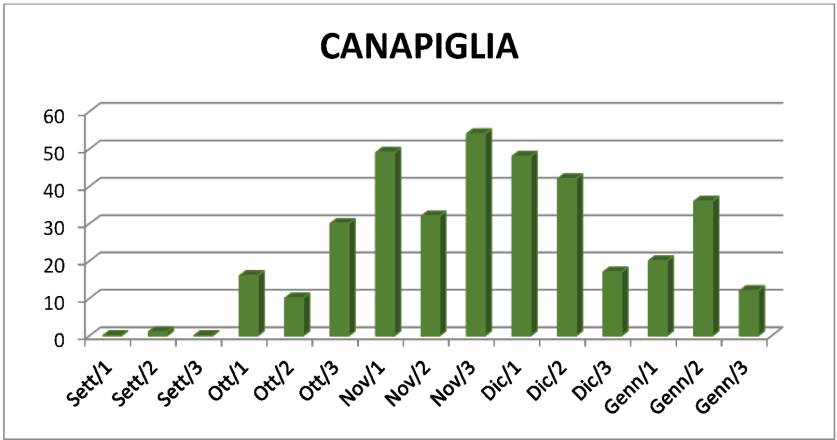
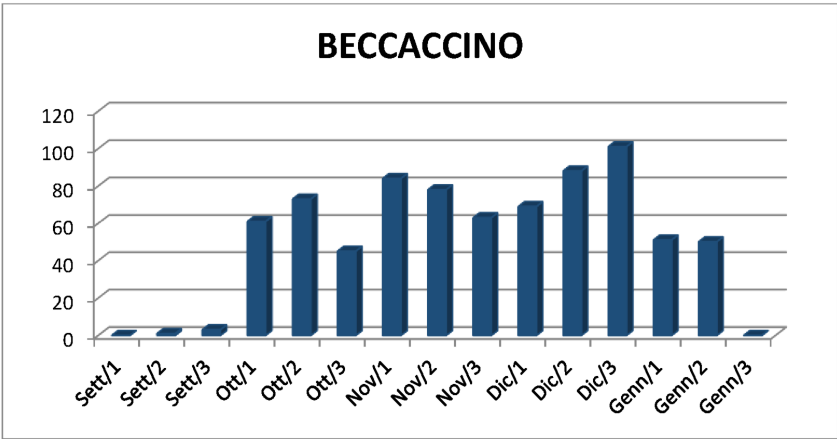
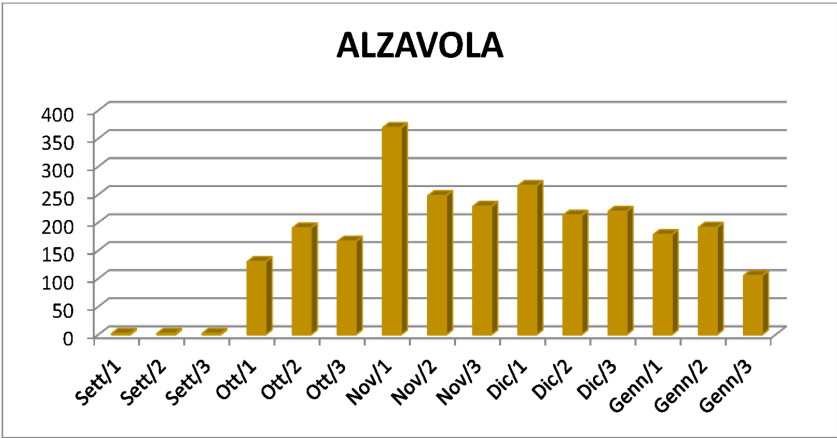


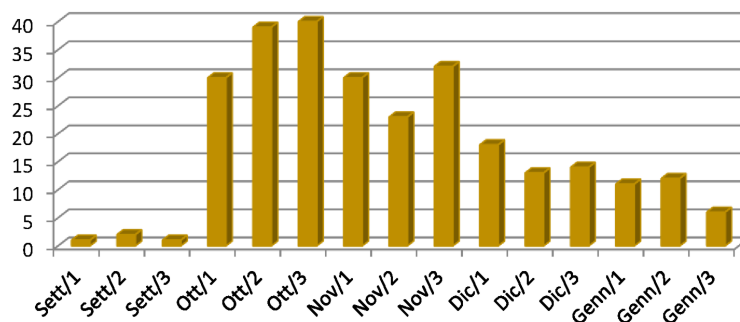
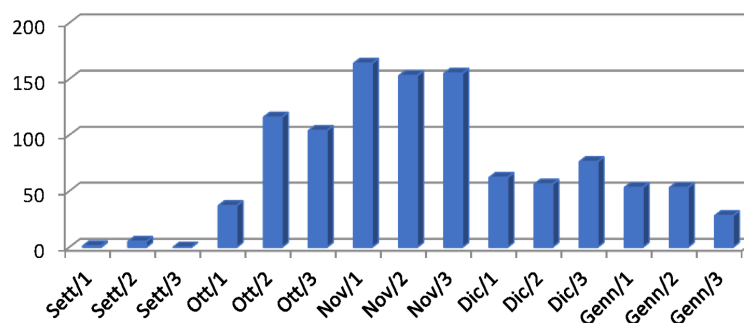
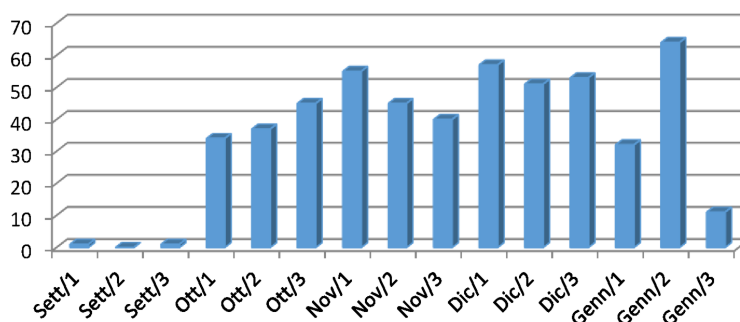
CORNACCHIA GRIGIA**FAGIANO****GAZZA**

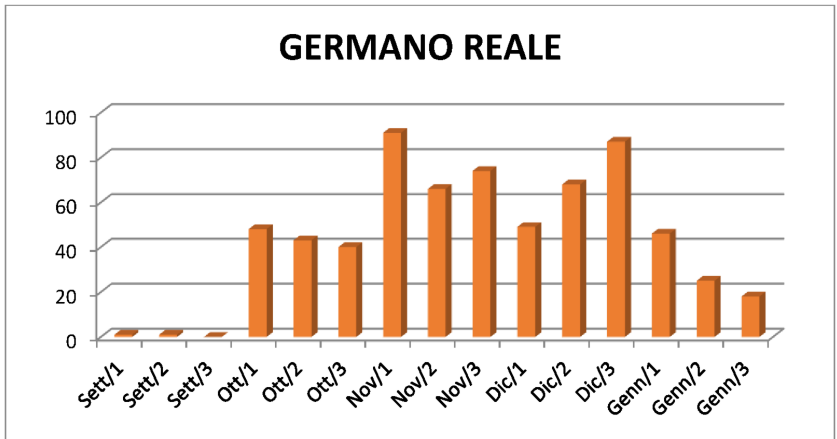
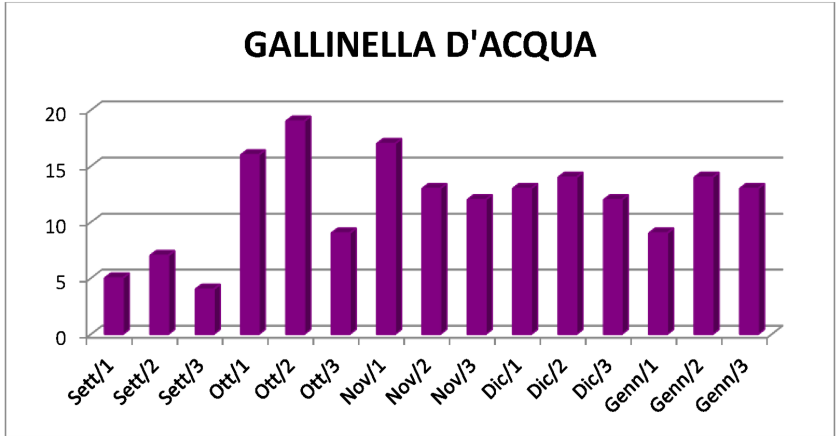
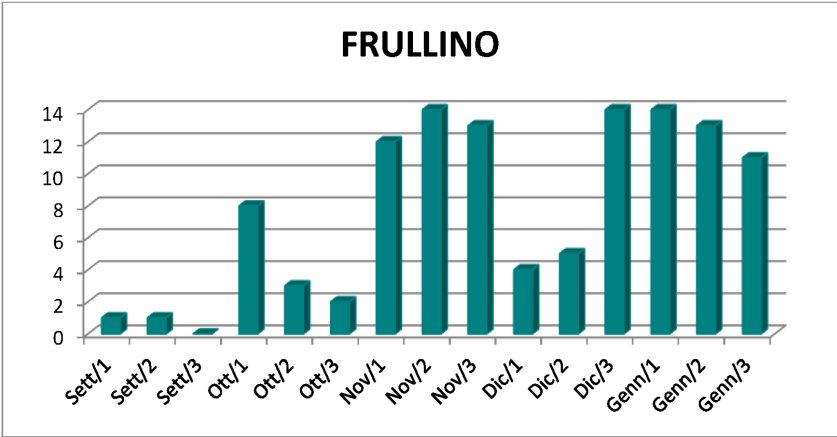


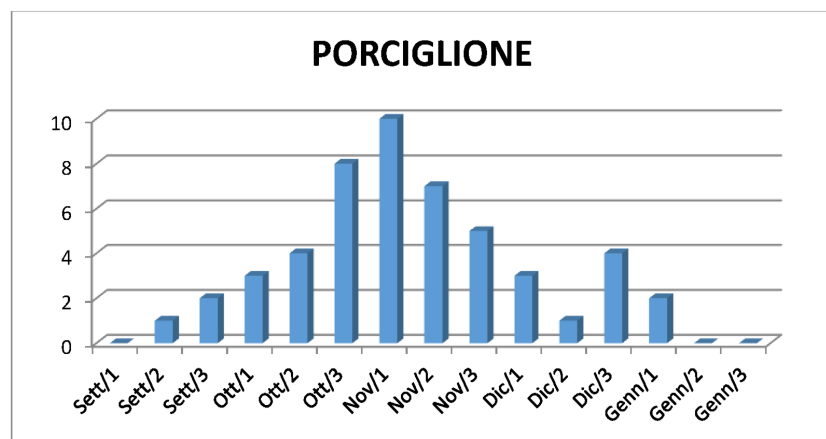
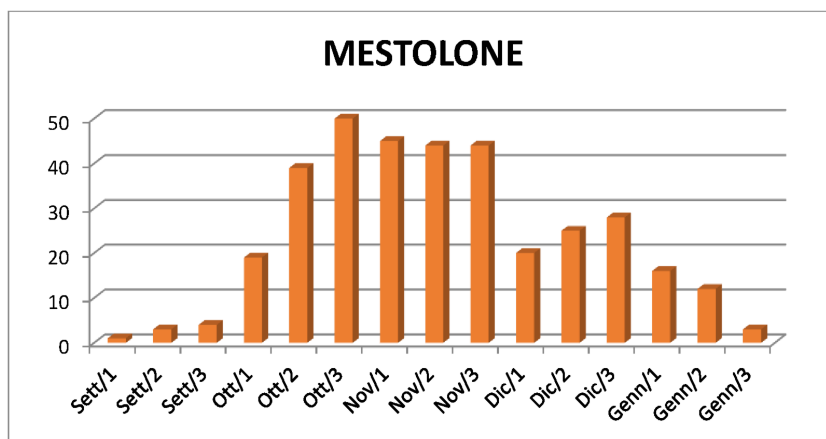
TORTORA**TORDO BOTTACCIO****TORDO SASSELLO**

Uccelli acquatici (in ordine alfabetico)



CODONE**FISCHIONE****FOLAGA**







REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOR	DEL	2026	39	14.07.2026

L. 157/1992 E L.R. 59/2017. PROGRAMMA VENATORIO REGIONALE ANNATA 2026/2027: APPROVAZIONE. CRITERI DI RIPARTO AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA L.R. N. 59 DEL 20.12.2017 PREVISIONE FINANZIARIA € 2.000.000,00.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO



Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 15/07/2026 11:49
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/05/2026 al 04/05/2029
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

